COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.2.2020
COM(2020) 48 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

↓ 91/477

ALLEGATO I

I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi»:

↓ 2008/51 Art. 1, punto 13, lett. a)

– qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1,

↓ 91/477
→1 2017/853 Art. 1, punto 19, 1), a)

– le «armi non da fuoco» secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II. →1 Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie: ←

Categoria A — Armi da fuoco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
2. Le armi da fuoco automatiche.
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

↓ 2017/853 Art. 1, punto 19, 1), b), ii)

6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5.
7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
   a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
      i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
      ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o

ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

↓ 2017/853 Art. 1, punto. 19, 1), b), iii)

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Armi da fuoco corte a ripetizione.

2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

↓ 2017/853 Art. 1, punto. 19, 1), b), iv)

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

↓ 2017/853 Art. 1, punto. 19, 2)

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b) sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.

↓ 91/477

IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) «arma da fuoco corta» un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) «arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c) «arma automatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) «arma semiautomatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) «arma a ripetizione» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f) «arma a colpo singolo» un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna;

g) «munizione a pallottole perforanti»: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) «munizione a pallottole esplosive»: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell’impatto;

i) «munizione a pallottole incendiarie»: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l’aria o al momento dell’impatto.

↓ 91/477 (adapted)

ALLEGATO II

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:

a) identificazione del detentore;

b) identificazione dell'arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;

c) periodo di validità della carta;

d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);

e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);

↓ 2017/853 Art. 1, punto 20

f) le seguenti menzioni:

"Il diritto a effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie A, B o C menzionate sulla presente carta è subordinato a un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma rientrante nella categoria C per l'esercizio della caccia o per partecipare a rievocazioni di eventi storici, o con un'arma rientrante nella categoria A, B o C per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco rientranti nelle categorie B o C è vietata nel suo territorio è aggiunta una delle seguenti menzioni:

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i) con l'arma … [identificazione] è vietato."

"Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i) con l'arma … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione."

↑

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 26)

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51)

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5)

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 26)

Direttiva	Termine di recepimento
91/477/CEE	31 dicembre 1992
2008/51/CE	28 luglio 2010
(UE) 2017/853	14 settembre 2018[1]

[1] L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/853 stabilisce tuttavia che *'In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE, come modificati dalla presente direttiva, entro il 14 dicembre 2019'.*

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2*bis*	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4 bis	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 5 *bis*	Articolo 7
Articolo 5 *ter*	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7, paragrafi da 1 a 4	Articolo 10, paragrafi da 1 a 4
Articolo 7, paragrafo 4 *bis*	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 10(6)
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma	–
–	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 8, paragrafi 2 e 3	Articolo 11, paragrafi 2 e 3
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 12(1), frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10	Articolo 13
Articolo 10 *bis*	Articolo 14
Articolo 10 *ter*	Articolo 15
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva	Articolo 16, (2), primo comma, frase introduttiva
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 11(2), primo comma, terzo trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 11, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 16, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 11, paragrafi 3 e 4	Articolo 16, paragrafi 3 e 4
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 18
Articolo 13 *bis*	Articolo 19
Articolo 13 *ter*	Articolo 20
Articolo 14, frase introduttiva	Articolo 21, frase introduttiva
Articolo 14, primo trattino	Articolo 21, lettera a)
Articolo 14, secondo trattino	Articolo 21, lettera b)
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16	Articolo 23
Articolo 17	Articolo 24

Articolo 18	–
–	Articoli 25, 26 e 27
Articolo 19	Articolo 28
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
–	Allegato IV